

TAR Lombardia, sez. IV, 25 marzo 2021, n. 779

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1250 del 2020, proposto dalla Sig.ra XXXXXXXX, rappresentata e difesa dall'avvocato XXXXXXXX, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio 'fisico' presso il suo studio in Milano, Via Fontana, 3;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio 'fisico' in Milano, Via Freguglia, 1, presso la sede dell'Avvocatura; Prefettura Milano, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del decreto della Prefettura di Milano del 5 marzo 2020, notificato in data 8 giugno 2020 -xxxxxx-a mezzo del quale veniva disposta la revoca delle misure di accoglienza predisposte in favore richiedenti protezione internazionale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Data per letta nell'Udienza del 3 marzo 2021, celebrata nelle forme di cui all'art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito in Legge 18 dicembre 2020, n.176, come modificato dall'art.1, comma 17 del D.L. 31 dicembre 2020, n.183 convertito in Legge 26 febbraio 2021, n.21, ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 dicembre 2020, la relazione della dott.ssa XXXXXXXX, e trattenuta la causa in decisione sulla base degli atti; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. XXXXXXXXXX, XXXXXXXX richiedente la protezione internazionale, veniva ammessa alle misure di cui al D. Lgs. 142/2015 e inserita nel centro di accoglienza ubicato in Milano, Via -XXXXX.

Il 4 luglio 2019 la Sig.ra XXXXXXXX era assunta quale cameriera in un hotel milanese, con vari contratti a tempo determinato. Il primo contratto, valevole dal 4 luglio al 4 agosto 2019, veniva rinnovato fino al 4 febbraio 2020 e, in seguito, fino al 21 giugno 2021. In relazione all'emergenza

epidemiologica in corso, il 4 giugno 2020 il datore di lavoro comunicava alla Sig.ra XXXXX la sospensione del rapporto lavorativo. Come risulta dalla documentazione versata in atti dalla parte ricorrente, XXXXXX nel 2018 non aveva percepito alcun reddito, nell'anno 2019 aveva conseguito la somma di €. 3.844,62, e nel 2020 documentava compensi per complessivi €. 1.836,00.

2. Con Decreto del 5 marzo 2020 la Prefettura di Milano aveva disposto la revoca delle misure di accoglienza nei confronti di XXXXXXX, per la seguente motivazione: «*Nell'ambito di attività d'accertamenti d'ufficio cui questa Prefettura è tenuta ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per la permanenza in accoglienza, ai sensi dell'art. 23 c. 1 lett. d), del D. Lgs. 142/2015, volti ad accertare la disponibilità da parte dei richiedenti Protezione internazionale di mezzi economici sufficienti, è emerso che XXXXXXX è titolare di un contratto di lavoro a tempo determinato con retribuzione annua superiore all'importo annuo dell'assegno sociale*».

3. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, XXXXXX impugnava il provvedimento di revoca, chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia anche ai sensi dell'art. 56 c.p.a., per il seguente motivo: «*Violazione dell'art. 14 comma 4 D. Lgs. 142/2015, nonché eccesso di potere per carenza d'istruttoria*», con cui si rilevava che la ricorrente mai aveva realizzato redditi superiori all'assegno sociale.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell'Interno, resistendo al ricorso con difese di mero stile.

4. L'istanza cautelare ex art. 56 c.p.a. era accolta con decreto presidenziale n. XXXXXX.

La domanda di sospensione ex art. 55 c.p.a., trattata alla camera di consiglio del 30 settembre 2020, veniva accolta con ordinanza n. -XXXXXXX-, che compensava tra le parti le spese della relativa fase processuale. All'udienza da remoto del 3 marzo 2021 la causa veniva trattenuta in decisione.

5. Il ricorso è fondato.

5.1. L'art. 23 comma 1 lettera d) D. Lgs. 142/2015 prevede, quale causa di revoca del provvedimento di accoglienza, l'«*accertamento della disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti*». Ai sensi dell'art. 14 comma 3 del medesimo D. Lgs. 142/2015, la valutazione dell'insufficienza dei mezzi di sussistenza va rapportata all'importo annuo dell'assegno sociale, pari, per l'anno di riferimento, a €. 5.953,87. L'Amministrazione deve dunque disporre la revoca delle misure di accoglienza ove lo straniero risulti aver conseguito, nell'anno, un reddito superiore all'importo annuo dell'assegno sociale. Il reddito "sufficiente" del cittadino straniero, come si evince dal citato art. 23 comma 1 lettera d) D. Lgs. 142/2015, dovrà essere "accertato"; la revoca potrà dunque intervenire solo a fronte di risorse effettivamente conseguite, non potendo a ciò rilevare compensi non realmente percepiti.

5.2. Nel caso oggetto di causa, stando alla documentazione versata in atti, il reddito percepito dalla ricorrente non superava l'assegno sociale. Risulta infatti documentato, per l'anno 2019, un reddito di €. 3.844,62 tramite il CUD 2020; quanto all'anno 2020, i versamenti prodotti in giudizio dalla ricorrente ammontano a complessivi €. 1.836,00 di compenso. L'Amministrazione non contestava gli importi sopra indicati né in sede procedimentale, né nell'ambito del presente giudizio. La Prefettura, con l'atto del 5 marzo 2020, aveva infatti disposto la revoca non già sulla base del reddito effettivamente conseguito dall'odierna ricorrente, bensì in considerazione del contratto di lavoro in essere in capo a XXXXXX. Detto rapporto avrebbe invero dovuto protrarsi fino al giugno 2021, garantendo così, in prospettiva, mezzi di sostentamento sufficienti all'odierna ricorrente.

In tal modo, tuttavia, redditi futuri e incerti venivano considerati quale titolo per escludere la ricorrente dal sistema di accoglienza. La Prefettura contravveniva dunque alle disposizioni

normative sopra richiamate, che impongono l'accertamento del superamento del parametro dell'assegno sociale in via effettiva e concreta, e non in termini meramente prognostici. Peraltro, il rapporto lavorativo della ricorrente veniva a interrompersi per effetto delle note vicende connesse alla pandemia da Covid-19, come comprovato dalla documentazione in atti e non contestato dall'Amministrazione. La Sig.ra XXXXXX non conseguiva pertanto il reddito legato al contratto da cameriera preso in considerazione dalla Prefettura, e non superava il parametro dell'assegno sociale.

5.3. Non sussistevano dunque, nel caso oggetto del presente giudizio, i presupposti per revocare le misure di accoglienza nei confronti di XXXXX; la censura proposta da parte ricorrente si appalesa pertanto fondata.

6. Per le considerazioni che precedono ritiene il Collegio che il ricorso, siccome fondato, vada accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

7. In considerazione della ritenuta fondatezza dell'atto introduttivo del giudizio, va accolta l'opposizione proposta dalla ricorrente avverso il decreto n. 128 del 23 luglio 2020 dell'apposita Commissione di questo Tribunale, che ne aveva respinto la domanda di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato. XXXXXX, per conseguenza, deve essere ammessa all'indicato beneficio.

8. Le spese del giudizio, considerata la fattispecie nel suo complesso, vengono compensate tra le parti.

8.1. Il Collegio demanda la liquidazione del compenso professionale spettante al difensore della ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, a un separato atto, da adottarsi in seguito alla presentazione di apposita istanza da parte dell'avvocato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni esposte in motivazione e annulla, per l'effetto, il provvedimento impugnato.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ammette la ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, e demanda all'adozione di un separato provvedimento la liquidazione del compenso spettante al difensore della parte stessa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della stessa.

Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del 3 marzo 2021, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell'art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito in Legge 18 dicembre 2020, n.176, come modificato dall'art.1, comma 17 del D.L. 31 dicembre 2020, n.183 convertito in Legge 26 febbraio 2021, n.21, e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 dicembre 2020, con l'intervento dei magistrati...